

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

AREA CONTRIBUTI

Circolare n. 9 del 10/11/2011

Prot. n. 41031/U

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma e Milano

ALLA AERANTI CORALLO

Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Roma

e p.c. **AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA**

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO:

Approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 58 del 15/07/2011, concernente l'aumento dell'aliquota contributiva IVS.

Con atto n. 58 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2011, tenuto conto - ai sensi del D.lgs. 509/94 - delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell'accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI, l'INPGI ha fissato l'aliquota contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure:

- **21,28** per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal **1 gennaio 2012**;
- **22,28** per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal **1 gennaio 2014**;
- **23,28** per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal **1 gennaio 2016**.

L'aumento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016 troverà applicazione solo previa verifica dei risultati del bilancio tecnico-attuariale, da effettuare entro e non oltre il 30/06/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52,53,54 dell'8 novembre 2011 ha approvato la suddetta delibera.

Pertanto, fermo restando l'applicazione del contributo IVS aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3-ter del D.L. 19/09/1992 n. 384, convertito in legge n. 438/92, a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2012 dovranno essere applicate le suddette aliquote contributive.

Per comodità, si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI in vigore a decorrere dal 1/01/2012.

TIPO DI CONTRIBUZIONE	ALIQUOTE		NOTE
	DATORE DI LAVORO	GIORNALISTA	
I.V.S.	21.28 %	8.69 %	
Disoccupazione	1.61 %		Sono esclusi i soli dipendenti della Pubblica

			Amministrazione ai quali è garantita la stabilità d'impiego (tempo indeterminato di ruolo)
Mobilità	0.30 %		Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti.
F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro	0.30 %		(vedi circolari INPGI n. 1 e n. 2 del 2007)
Assegno Nucleo Familiare	0.05 %		Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali l'Assegno per il Nucleo Familiare è posto a carico del datore di lavoro.
Sub-Totale	23.54 %	8.69 %	
Contributo di solidarietà	10.00%		Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del Datore di Lavoro.
Fondo Integrativo	1.50 %		Dovuto soltanto i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI.
Contributo per Ammortizzatori sociali	0.50 %	0.10 %	Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009).
Contributo di perequazione		5,00 €.	Q.ta fissa mensile dovuta soltanto in caso di applicazione del CNLG FIEG/FNSI - Non dovuto per i rapporti di lavoro ex Artt. 2, 12 e 36 del predetto CNLG, se la retribuzione è inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.

Contributo Infortuni	11,88 €.	Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.
----------------------	----------	---

Con l'occasione, si ricorda che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, ***“le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”***. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n. 438/92.

Il Vice Direttore Generale

(Dr.ssa Maria I. Iorio)